

zione bene o male, ci ha portato bene; speriamo che continui la buona fortuna.

In quanto alle leggi nostre, verrà la storia, verranno le Legislature seguenti che le giudicheranno e le miglioreranno. In quanto a noi, credo che non facciamo altro che dei mosaici.

SALVAGNOLI, relatore. Vorrei tranquillare l'onorevole Camerini, perchè egli teme che, quando si tratta di boschi si possano comprendere quelle quattro piante, come diceva lui, quei gruppi di piante almeno a quanto mi pare abbia voluto dire, che si tengono per alimentare il bestiame, quasi come piante fruttifere, e allora non siamo più nel termine di bosco quale lo intende la legge. Per me credo che può essere sicuro che non ci sarà mai una Commissione che voglia venire a dichiarare vincolati quei piccoli gruppi di piante che, come la quercia, servono con il frutto loro di alimento al bestiame.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta dell'onorevole Camerini.

Quando la Camera l'approvasse, prenderebbe il titolo di articolo 2.

« Sono reputati boschi tutte le terre salde, della estensione almeno di ettari cinque, coperte di piante selvaggie. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca sull'articolo 2.

BRANCA. Io avrei con lieto animo accettata questa legge, che nell'articolo 1 consacra il principio della libertà, se, a cominciare dal secondo comma dello stesso articolo e proseguendo negli articoli successivi, non vedessi un'antinomia continua fra il principio di libertà che viene proclamato ed i vincoli i più lesivi della medesima. Io comprendo che, in paragone delle altre legislazioni vigenti negli antichi Stati d'Italia, questa legge, riguardo al principio generale che afferma, potrà stimarsi un progresso, mentre poi chiunque abbia in vista il principio di libertà, e vegga tutte le successive determinazioni di questa legge, non può non prevedere che noi verremo a creare un'amministrazione forestale di gran lunga più importante dell'attuale, di gran lunga più proclive ad entrare nei singoli movimenti della proprietà privata; ma da una Commissione quale è quella che ha riferito su questo progetto di legge, la quale si compone di persone versate negli studi speciali concernenti questa materia, mentre tutte o quasi tutte sono fautori della più larga libertà economica, da questa Commissione io veramente mi sarei atteso un progetto che fosse più in relazione coll'*eti-chetta* scritta nell'articolo 1.

I principii generali, su cui si fonda ogni legislazione forestale, io credo che possano ridursi a questi due:

che vi sia cioè un'amministrazione forestale che abbia in custodia una specie di proprietà privilegiata di boschi nazionali, sia pei bisogni speciali a cui questi boschi possono servire, sia perchè essi costituiscono un genere di proprietà, che non si presta al movimento economico delle altre proprietà private; e che questa stessa amministrazione eserciti una vigilanza sulle proprietà dei privati, perchè sia ben regolato il corso delle acque, mentre è appunto il corso delle acque quello che, non solo può variare la configurazione dei terreni, con danno delle coltivazioni, ma esercita una grandissima influenza sulle condizioni climatologiche.

Io credo che al punto di sviluppo cui sono oggi pervenute le nozioni geodetiche e geologiche, cogli uomini che compongono la presente Commissione, con tutti gli studi che si sono fatti in proposito, trattandosi di una legge che viene e va dal Senato alla Camera dei deputati da nove anni, sarebbe stato possibile di stabilire tali dati prettamente scientifici, i quali limitassero la libertà a quelle sole condizioni necessarie alla buona conservazione dei boschi appartenenti al patrimonio nazionale, ed alla tutela del corso regolare delle acque, tanto pel mantenimento delle buone condizioni del suolo, quanto per quello delle buone condizioni climatologiche.

Io credo che con questi criteri era possibile fare una legge strettamente definita, la quale, soddisfacendo a questi bisogni, avesse incarnato il principio di libertà.

Ma, siccome il sistema seguito dalla Giunta e dal Ministero è stato ben diverso, io, limitandomi a queste poche parole per protestare contro questo sistema, e perchè, dovendo entrare spesso nei singoli particolari della legge per proporre alcuni emendamenti, non si creda che in questi emendamenti accetti il principio generale della legge stessa, mi restringerò a proporre i miei emendamenti, affinchè la legge, anche informata ad un principio diverso da quello che io avrei voluto, riesca nella pratica meno limitativa che sia possibile.

Per ciò che riguarda l'articolo 2, sulla parte peculiare della sua redazione, a me poco o nulla resta da aggiungere, perchè la cortesia dell'onorevole Commissione ha precorse le mie parole accettando e trasfondendo un mio emendamento nella nuova redazione dell'articolo oggi presentata.

Quindi io, limitandomi a ringraziare la Commissione, mi auguro ch'ella voglia aiutarmi ad ottenere dal signor ministro quelle altre capitolazioni onorevoli cui accennava l'onorevole Di Rudini, e che questi e gli altri onorevoli colleghi vogliano sostenermi, trattandosi di una questione che non è menomamente politica, ma che interessa la libertà economica ed il benessere della nazione.

SALVAGNOLI, relatore. Io fo osservare all'onorevole Branca che non si è trascurato di vedere se si poteva con dati puramente scientifici stabilire quali dovevano essere i boschi vincolati e quali no. Que-